Ministero dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. a) e l'articolo 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «*Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento*

periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;

VISTA il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO il decreto della Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare l'articolo 16, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*» e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO l'art. 18, comma 3- ter del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: "*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»*";

CONSIDERATA l'opportunità, nelle more di un generale procedimento di revisione delle procedure di accesso ai corsi di studio di area scientifico-tecnologica, di favorire la digitalizzazione e semplificazione dello svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto attraverso, ove possibile, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2025/2026;

CONSIDERATO di dover assicurare l'efficace avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2025/2026;

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2025/2026 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

DECRETA

Articolo1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2025/2026, l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 1154/2021 citato in premessa, a seguito di apposite prove predisposte e gestite da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

(Accesso al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto in lingua italiana e in lingua inglese)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica con riferimento al numero dei quesiti, al numero delle opzioni di risposta ed ai programmi di cui ai commi successivi per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo e per ciascuna selezione attivata.

2. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese, la prova di ammissione è predisposta anche nella suddetta lingua da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.

3. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari di base indispensabili per l'accesso ai corsi di laurea e per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti di detti corsi.

4. Le prove di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono predisposte da ciascuna università e consistono nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- cultura generale e ragionamento logico;
- storia (inclusa storia dell'arte);

- disegno e rappresentazione;
- fisica e matematica.

Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
- dieci (10) quesiti di comprensione del testo;
- dieci (10) quesiti di conoscenze acquisite negli studi e di storia (inclusa storia dell'arte);
- dieci (10) quesiti di ragionamento logico;
- dieci (10) quesiti di disegno e rappresentazione;
- dieci (10) quesiti di fisica e matematica.

5. Le prove (lingua italiana e lingua inglese) si svolgono presso le sedi universitarie o a distanza in modalità telematica sotto la direzione, la responsabilità e il controllo delle università non oltre il giorno 30 settembre 2025.

Per lo svolgimento delle prove è assegnato un tempo di cento (100) minuti.

6. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto è costituita dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova.

7. È ammesso ai corsi di laurea di cui al comma 6 del presente articolo, secondo l'ordine della graduatoria definito sulla base del punteggio conseguito, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nei bandi di Ateneo.

8. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

9. Per la valutazione delle prove di cui ai commi precedenti sono attribuiti al massimo cinquanta (50) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessuno dei quesiti.

In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, conoscenze acquisite negli studi, storia (inclusa storia dell'arte) e cultura generale.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

10. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri definiti dai commi precedenti.

Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui al comma 9, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

11. Ciascun ateneo può prevedere una prova aggiuntiva per la copertura dei posti eventualmente disponibili ad esaurimento delle graduatorie di prima selezione.

12. Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, a seguito dello svolgimento delle prove di selezione, saranno messi a disposizione dagli atenei a favore di coloro che abbiano effettuato la prova per l'accesso ai corsi di laurea di cui al precedente articolo 1, per l'anno accademico 2025/2026, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili.

13.Ciascun ateneo assicura lo svolgimento delle prove in conformità ai principi generali di cui al presente decreto.

Articolo 3
(Bando per la procedura di accesso)

1. Per l'accesso al corso di laurea di cui all'articolo 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso, emana il relativo bando, che:

a. indica la data di svolgimento delle prove e della eventuale prova aggiuntiva, da tenersi non oltre il giorno 30 settembre 2025;
b. indica il numero dei posti disponibili;
c. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento;
d. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
e. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 4
(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello

svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata per via della limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, con riserva da parte degli atenei di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio e comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui al precedente articolo 1;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "*linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento*", allegate al d.m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5
(Calendario della prova di ammissione)

1. Le modalità di espletamento delle prove sono definite in base all'organizzazione prevista dalle singole università, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

2. Le prove di ammissione di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei non oltre il giorno 30 settembre 2025. Le sedi universitarie che erogano le prove possono prevedere eventuali prove di recupero, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, per i candidati per i quali l'accesso alla predetta prova sia stato reso impossibile a causa di problemi tecnici accertati e verificati dall'ateneo, ovvero per cause non dipendenti dal candidato e dal corretto uso degli strumenti informatici eventualmente obbligatori per l'espletamento della prova di ammissione.

3. Le date di svolgimento della prova e della eventuale prova aggiuntiva sono indicate da ciascun ateneo nel relativo bando

Art. 6
(Posti disponibili)

1. I posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono ripartiti tra le università con successivo decreto ministeriale.

2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

Art. 7
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA